



# Provincia di Benevento

## SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO - DIGITALIZZAZIONE

*Forestazione*

**DETERMINAZIONE N. 1047 DEL 09/06/2026**

**OGGETTO:** Istanza di autorizzazione ex. art. 23 L.R. 11 del 1996 ed ex. art. 153 Regolamento Regionale n.3 del 2017 presentata dalla ditta Umberto Perrotta ai fini della trasformazione del bosco di neoformazione identificato al Foglio 8 alle particelle n. 433 e 853 del NCT del Comune di Sant'Angelo a Cupolo e ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) - Mutamento di destinazione d'uso: eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1 del D. Lgs n. 34/2018 - Autorizzazione n. 1/2026

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- la Provincia di Benevento, ai sensi della legge regionale di delega n.11/1996 e ss.mm.ii., esercita le funzioni in materia di forestazione e bonifica montana sul territorio di propria competenza, in qualità di Ente delegato dalla Regione Campania;
- la Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14 ha escluso la "forestazione" dalle materie oggetto di riordino, confermando la delega all'esercizio delle relative funzioni in capo alle Province;
- la suddetta delega è stata confermata ed integrata dalle norme di cui al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, modificato ed integrato dal Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8, e da s.m.i., restituendo alle Province la competenza in merito alle procedure inerenti la deroga al vincolo idrogeologico, oltre alle competenze inerenti le procedure per il taglio colturale dei boschi;
- la Provincia esercita tali funzioni nel territorio dei Comuni esclusi dalla competenza territoriale delle Comunità Montane e non ricadenti nelle disposizioni di cui all'art. 25 della L.R. 12/2008;

#### Premesso altresì che:

- in data 02.02.2026 la ditta Perrotta Umberto presentava istanza, acquisita la protocollo generale dell'Ente al numero 2660, di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex. art. 23 L.R. 11 del 1996 ed ex. art. 153 Regolamento Regionale n. 3 del 2017 e ss.mm.ii. ai fini della trasformazione del bosco trasmettendo altresì documentazione tecnica ed amministrativa ad essa allegata ed integrando spontaneamente la stessa con nota acquisita al protocollo n. 2926 del 04.02.2026;

- con nota prot. n. 3865 del 13.02.2026 lo scrivente Ufficio, non possedendo fra i propri dipendenti di ruolo, risorse con adeguata professionalità utili a svolgere le valutazioni tecniche di carattere agronomico – forestale correlate alla fattispecie in esame, richiedeva, trasmettendo la suddetta documentazione, alla *UOS 207.01.04 - Servizi Territoriali Provinciali di Benevento* supporto per l'istruttoria del procedimento in oggetto attraverso l'acquisizione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 9, comma 7 del Regolamento Regionale n.3 del 2017 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al prot. n. 6237 del 11.03.2026 la *UOS 207.01.04 - Servizi Territoriali Provinciali di Benevento* richiedeva integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa;
- con nota prot. 6449 del 13.03.2026 il Responsabile del Procedimento trasmetteva la suddetta richiesta di integrazione documentale al Richiedente sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- il Richiedente, con nota acquisita al prot. n. 9030 del 13.04.2026, inviava la documentazione integrativa richiesta ed il Responsabile del Procedimento, con nota prot. 9402 del 15.04.2026, trasmetteva a sua volta la stessa alla *UOS 207.01.04 - Servizi Territoriali Provinciali di Benevento* pregando di rendere parere definitivo in merito all'istanza;

**Preso atto** della relazione istruttoria del 09.06.2026 a firma del Responsabile del Procedimento con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione richiesta e dalla quale si evince che:

- l'intervento progettuale proposto ha come fine ultimo il recupero dell'attività agricola su fondi che, come certificato da dichiarazione resa dal Dott. Agr. Walter Nardone in data 29.04.2026 sulla situazione storica degli stessi, fino agli inizi degli anni duemila sono stati coltivati ad olivo, vite e piante da frutto oltre a colture erbacee per poi essere successivamente completamente abbandonati;
- i fondi di cui sopra, oggetto del recupero dell'attività agricola, sono solo quelli identificati al Foglio 8 alle particelle n. 433 e 853 del NCT del Comune di Sant'Angelo a Cupolo;
- la conseguenza dell'abbandono delle coltivazioni ha fatto sì che, come evidenziato dalla documentazione fotografica acclusa, che i terreni sono stati invasi da essenze arboree ed arbustive che si sono disseminate spontaneamente, prendendo il sopravvento sulle colture arboree oltre ad invadere, almeno in parte, le aree seminate;
- tale situazione di degrado è estremamente pericolosa in quanto, in particolare nei mesi estivi o siccitosi, potenziale innesco di incendi che potrebbero facilmente propagarsi anche ai fondi confinanti;
- per la restante parte dei fondi, non oggetto di recupero dell'attività agricola, identificabili al Foglio 8 alla particella 416 ed al Foglio 9 alle particelle 140, 277, 278 e 471 del NCT del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, non si palesa la fattispecie relativa al mutamento della destinazione d'uso del bosco; di fatti gli interventi che ivi si realizzeranno riguarderanno la pulizia con decespugliatore o trincia della vegetazione erbacea o arbustiva e l'eventuale taglio delle sole piante che si presentano in condizioni fitosanitarie precarie o si presentano con un asse molto inclinato rientrando dunque nelle attività di cui al Titolo II del Regolamento Regionale n. 3 del 2017 e ss.mm.ii. (Tagli Boschivi) e nella fattispecie relativa all'art. 31, comma 4, lettera 'a', punto '1' dello stesso Regolamento;
- dalla Relazione geologica semplificata allegata all'istanza, a firma della Dott. Antonio Casaretti, nonché dall'attestazione integrativa redatta ai sensi dell'art. 143, comma 3, lett. 'b' del Regolamento Regionale

n. 3 del 2017 e ss.mm.ii., si attestava la compatibilità dell'intervento in progetto in relazione alle generali condizioni d'equilibrio idrogeologico dell'area specificando *che le opere previste non comportano incremento del livello di rischio idrogeologico, né a scala locale né sulle aree limitrofe; al contrario, gli interventi di miglioramento aziendale risultano finalizzati anche al miglioramento e alla conservazione delle condizioni di stabilità dei terreni;*

- il soprassuolo dei terreni che saranno oggetto delle attività di recupero agricolo, identificati al Foglio 8 alle particelle n. 433 e 853 del NCT del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, ad oggi presentano le caratteristiche dei boschi di neoformazione, definiti tali ai sensi dell'art. 154 del Regolamento Regionale n. 3 del 2017 e ss.mm.ii. e che pertanto, ai sensi dell'art. 153, comma 3, dello stesso Regolamento, la trasformazione dei boschi, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso del suolo, è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

#### **Tenuto conto**

- del parere favorevole espresso dalla UOS 207.01.04 - Servizi Territoriali Provinciali di Benevento, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 12685 del 25.05.2026, con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento;
- dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dal Comune di Sant'Angelo a Cupolo in data 26.01.2026 ed il relativo preliminare parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- della relata di avvenuta pubblicazione, acquisita con prot. 2660 del 02.02.2026, con la quale si attestava l'assenza di opposizioni ed osservazioni pervenute per l'istanza in oggetto nei quindici giorni di pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo a Cupolo;

**Precisato** che sebbene ai sensi dell'art. 155, comma 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 2017 e ss.mm.ii la trasformazione dei boschi è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi, nella fattispecie in esame il richiedente può derogare a tale obbligo in quanto, ai sensi del comma 5, lett. 'c' dello stesso articolo, la trasformazione è *conseguente alla realizzazione di interventi volti al recupero, ai fini produttivi, dell'esercizio delle attività agricole e agro-pastorali svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre 15 anni;*

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 134 del 15.07.2025 con il quale è stato conferito all'arch. Giancarlo Corsano l'incarico dirigenziale del SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO – DIGITALIZZAZIONE;

#### **Visti:**

- l'art. 7 del R.D.L. N 3267 del 30/12/1923 e relativo Regolamento R.D.L. n° 1126 del 16/05/1926;
- l'art.23 della Legge Regionale n. 11 del 07/05/1996;
- gli artt. 153, 154, 155 del Regolamento Regionale n. 3 del 26/09/2017 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

1. **DI AUTORIZZARE**, ai soli fini del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923), la ditta Perrotta Umberto al mutamento di destinazione d'uso del bosco di neoformazione, identificato al Foglio 8 alle particelle n. 433 e 853 del NCT del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, attraverso l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente al fine di realizzare interventi volti al recupero, ai fini produttivi, dell'esercizio delle attività agricole e dunque ad attività diverse dalla gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1 del D. Lgs n. 34/2018;
2. **DI STABILIRE** che gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni contenute nella documentazione progettuale allegata all'istanza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
  - a) gli scavi e i movimenti di terra devono essere limitati a quelli previsti in progetto come descritto nella relazione tecnica, effettuando movimenti terra di limitata entità, senza alterare il profilo esistente, e provvedendo all'immediato conguaglio ed assestamento del terreno subito dopo il termine dei lavori;
  - b) non sia alterato il reticolo idrografico esistente rispettando gli impluvi naturali esistenti;
  - c) sia assicurata la corretta funzionalità dello smaltimento delle acque meteoriche e si evitino assolutamente ruscellamenti, trabocchi e ristagni di acqua;
  - d) si provveda alla manutenzione di tutte le opere previste;
  - e) si rispettino le Norme di Buona Pratica Agricola;
  - f) si rispettino tutte le prescrizioni del caso contemplate dal Regolamento n. 3 del 2017 e ss.mm.ii., con attenzione alle norme disciplinate dall'art. 154 (boschi di neoformazione), in particolare di quanto al comma 5, lettera 'a' dello stesso articolo ossia che sia rispettata la condizione che il ripristino dell'attività agro-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, con nuove costruzioni edilizie ed altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione, ad esclusione del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumento di volumetrie e di superfici;
  - g) siano rispettate anche le norme disciplinate dagli articoli 156 (terreni saldi) e 158 (terreni acclivi) del citato Regolamento Regionale;
  - h) in particolare, i lavori di sistemazione della strada di penetrazione esistente, che collega la strada provinciale con un fabbricato a valle del fondo, devono essere limitati alla estirpazione delle erbe ed arbusti presenti; al livellamento superficiale mediante appianamento dei dossi; alla colmatura di alcuni affossamenti presenti. Il fondo stradale deve essere lasciato in terra battuta senza ricarico di pietrame lasciando invariata la sua larghezza (di circa 2,5 m -3,00 m);
  - i) le operazioni da effettuare sulle scarpate presenti che sorreggono i terrazzamenti e sulle aree in pendio siano limitate al taglio delle erbe senza estirparne le radici; alla spalatura fino alla altezza di massimo 3,00 m degli alberi di alto fusto; al ridimensionamento degli arbusti nella loro espansione laterale, lasciando comunque almeno tre-cinque polloni per arbusto per consentirne il ricaccio;
  - j) l'azione di recupero della superficie piana dei terrazzamenti e dell'area pianeggiante a valle del fondo consista nella estirpazione delle erbe e degli arbusti; eliminazione degli alberi presenti non aventi funzione strutturale per il contenimento del terreno; zappatura del terreno preliminare alla successiva coltivazione di essenze arboree o erbacee; sia evitata la rimozione di pietre, salvo quelle che fuoriescono con la normale lavorazione andante; la messa a dimora di alberi di olivo per il rimpiazzo delle fallanze avvenga per scavi alla posta;

- k) i lavori di sistemazione superficiale della strada di penetrazione e dell'area pianeggiante a valle del fondo potranno essere eseguiti anche con l'ausilio di mezzi meccanici trasportati. L'accesso alle aree in pendio per il taglio delle erbe, della spalcatura degli alberi di alto fusto e lo sfoltimento degli arbusti sarà esclusivamente pedonale avvalendosi, se del caso, dell'impiego di muli. L'accesso ai terrazzamenti per la loro sistemazione e coltivazione sarà consentito impiegando anche mezzi meccanici di ridotta espansione, senza però alterare la configurazione del terreno.
- l) attuazione di tutti gli accorgimenti previsti dagli art. 147 – 148 – 150 - 151 e 152 del Regolamento Regione Campania n. 3 del 28/09/2017 ss.mm.ii., riferiti alla stabilità dei terreni vincolati, al regime delle acque, agli scavi e terreni di riporto, ai materiali di risulta e alla realizzazione delle opere;
- m) rispetto degli accorgimenti dettati dalle norme di salvaguardia vigenti dell'Autorità di Bacino competente ed in assoluta conformità riguardo a quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati e nelle normative e regolamenti vigenti;
- n) eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;
- o) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto, il movimento terra interessi esclusivamente la superficie indicata in progetto relativamente ai volumi occorrenti;
- p) il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
- q) tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di leggi;
- r) l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente; l'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto.

**3. DI STABILIRE, altresì, che l'autorizzazione è sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale:**

- a) la validità è limitata al vincolo idrogeologico, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti;
- b) sono fatte salve le competenze di altri Enti aventi giurisdizione per il territorio (a titolo esemplificativo: misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità di Bacino competente, le misure di conservazione dei Siti Natura 2000, l'osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma ed eventuali altri vincoli che potrebbero gravare, in qualche modo, sull'area oggetto d'intervento) pertanto, prima dell'inizio dei lavori, la ditta autorizzata dovrà ottenere ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.
- c) resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto dell'intervento e mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantirne l'efficienza, con l'esclusione di ogni responsabilità

l'Amministrazione Provinciale di Benevento in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento;

- d) i lavori devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di notifica dell'atto autorizzativo a condizione che lo stato dei luoghi dove si svolgeranno i previsti lavori sia rimasto immutato e che gli stessi verranno eseguiti secondo il progetto autorizzato;
  - e) il titolare è obbligato a comunicare la data di inizio e fine lavori;
  - f) per quanto non previsto dalla presente autorizzazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
4. **DI AUTORIZZARE** la ditta Perrotta Umberto a derogare alla realizzazione di opere e servizi compensativi previsti dall'art. 155, comma 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 2017 e ss.mm.ii nel caso di trasformazione dei boschi in quanto, ai sensi del comma 5, lett. 'c' dello stesso articolo, la trasformazione è *conseguente alla realizzazione di interventi volti al recupero, ai fini produttivi, dell'esercizio delle attività agricole e agro-pastorali svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatasi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre 15 anni;*
5. **DI ATTESTARE** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Davide Mazza, Ph.D.;
6. **DI DISPORRE**, la notifica per posta elettronica certificata della presente autorizzazione:
- o al Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio;
  - o alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOS 207.01.04 - Servizi Territoriali Provinciali di Benevento;

per osservare e far osservare, per quanto di rispettiva competenza, quanto previsto nel presente atto e nella normativa vigente la materia.

**La presente autorizzazione è nulla in caso di dichiarazioni false o mendaci contenute nell'istanza e nella documentazione allegata all'istanza, mentre è priva di efficacia in caso di inadempienza alle condizioni e prescrizioni in essa contenute, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**  
*f.to (Arch. Giancarlo Corsano)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Arch. Giancarlo Corsano)*

